

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) FULCHERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore DILETTA FULCHERI

Seduta del 22/12/2025

FATTO

Con ricorso del 5.08.2025, il ricorrente riferisce di essere intestatario di n. 2 BFP, del valore di cinquecentomila lire, sottoscritti in data 4.04.2001 aventi sul retro la seguente dicitura «B.P.F. SERIE AF L'IMPORTO RADDOPPIA DOPO 9 ANNI E 6 MESI, TRIPLICA DOPO 14 ANNI». Chiede il rimborso dei buoni invero negato per eccepita prescrizione.

Con le controdeduzioni, l'intermediario eccepisce l'incompetenza dell'Arbitro *ratione temporis e materiae*. Nel merito riferisce che i BFP dedotti appartengono la serie AA1 collocata nel periodo compreso fra il 28/12/2000 ed il 13/04/2001 e che potevano essere liquidati in linea capitale e interessi al termine del sesto anno successivo a quello di emissione riconoscendo all'avente diritto unitamente al capitale, un interesse lordo pari al 35% del capitale sottoscritto. Precisa che seppur i titoli siano stati sottoscritti su un modulo cartaceo recante condizioni divergenti da quelle effettive, l'errata indicazione della serie AF è stata depennata, in corretta applicazione del terzo comma dell'art.10 del D.M. Tesoro 19/12/2000 ora abrogato, il quale prevedeva espressamente che: "Fino ad esaurimento delle scorte possono essere sottoscritti buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo la cui forma e gli

altri segni caratteristici sono definiti dai decreti vigenti in materia anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e da quest'ultimo abrogati". Ritiene che poiché i BFP oggetto del ricorso erano stati sottoscritti in data 04/04/2001 e avevano una durata massima di 6 anni, la scadenza era prevista per il 04/04/2007, mentre la prescrizione è maturata il 05/04/2017 ed il rimborso è stato richiesto solo successivamente. Conclude per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto la richiesta di rimborso di n. 2 BFP per i quali quale è stata eccepita l'intervenuta prescrizione.

Per sistematicità si esamineranno prima le eccezioni preliminari sollevate dall'intermediario.

L'eccezione di incompetenza per materia deve essere disattesa, conformemente ai precedenti di questo Collegio, nonchè anche alla luce dei principi espressi dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 5674/2013.

Anche l'eccezione di incompetenza temporale non può trovare accoglimento in quanto anche il Collegio di coordinamento ha ribadito che per la domanda di accertamento dell'esigibilità del diritto di credito non rileva la data di emissione o di scadenza dei titoli, ma la data in cui il rimborso dei titoli è stato rifiutato (cfr. anche decisione n. 4656 del 21 marzo 2022).

Venendo al merito varranno le seguenti considerazioni.

La presente controversia ha ad oggetto 2 BFP la cui serie di appartenenza è controversa.

Infatti, l'intermediario ne ha eccepito l'intervenuta prescrizione posto che i BFP in questione sarebbero appartenenti alla serie "AA1" - "a termine" in quanto collocati nel periodo compreso tra il 28/12/2000 e il 13/04/2001 e che potevano essere liquidati in linea capitale e interessi al termine del sesto anno successivo a quello di emissione riconoscendo all'avente diritto unitamente al capitale, un interesse lordo pari al 35% del capitale sottoscritto e che la stampigliatura apposta sul retro dei buoni, relativa al rendimento dei BFP appartenenti alla serie AF, era stata cancellata a penna e sopra la stampigliatura era stata annotata la serie di appartenenza e la durata (AA1 - 6 anni).

Sul punto, l'orientamento condiviso dei Collegi ABF reputa che nel caso di BFP della serie AA1 emessi sulla modulistica della serie AF, ovvero su moduli di altre serie di BFP, si applicano le condizioni previste per la serie AA1 esclusivamente se le correzioni apposte a mano (recanti l'indicazione "AA1") sono state validate dal timbro dell'ufficio postale e dalla firma dell'impiegato, in

applicazione del principio di tutela del legittimo affidamento del sottoscrittore sancito da Cass. SS.UU. n. 13979/2007 e richiamato dal Collegio di coordinamento con la decisione n. 5674/2013.

In assenza delle tre condizioni sopra indicate (apposizione della nuova serie, con timbro e firma dell'ufficio postale), trovano applicazione le condizioni originariamente previste sul buono (Collegio di Palermo, decisione n. 8218/2025; Collegio di Roma, decisione n. 4591/2024; Collegio di Roma decisione n. 1864/2025; Collegio di Bari decisione n. 270/2025; Collegio di Milano decisione n. 13383/2024; Collegio di Torino, decisione n. 5264/2023; Collegio di Milano, decisione n. 1883/2020; Collegio di Roma, decisione n. 4591/2024).

Nel caso di specie le correzioni apposte a penna non risultano validate con il timbro dell'ufficio postale e la firma dell'impiegato: ne discende che i titoli in oggetto devono considerarsi assoggettati a tutti gli effetti (condizioni economiche e scadenza) alla disciplina prevista per la serie AF e, come tali, rimborsati al ricorrente in quanto la richiesta di rimborso risulta presentata quando il termine di prescrizione non era ancora decorso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accerta il diritto della parte ricorrente alla liquidazione dei titoli.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE